

CRITERI GENERALI SU CUI IMPRONTARE L’AZIONE AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DI “SERVIZI DI LINEA COMMERCIALI”, DI “SERVIZI DI LINEA DI GRAN TURISMO” E DI “SERVIZI DI LINEA SPECIALI”, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 30/1998.

INDICE

§ 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

§ 2 Definizioni

§ 3 Amministrazioni competenti

§ 4 Disciplina del servizio e tariffazione

§ 5 Requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

§ 6 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione - Modalità di presentazione

§ 7 Domanda per il rinnovo dell’autorizzazione

§ 8 Rilascio e rinnovo autorizzazione; termini di validità dell’autorizzazione, termini di durata e chiusura del procedimento

§ 9 Obblighi che conseguono l’autorizzazione

§ 10 Garanzie e diritti dell’utenza e tutela dei consumatori

§ 11 Attività di controllo

§ 12 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

§ 13 Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione

§ 14 Disposizioni transitorie e finali

§ 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. I presenti “criteri generali”, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 30/1998 così come modificata dall’art. 21 della L.R. n. 12/2006 e dall’art. 84 della L.R. n. 7/2018, stabiliscono le linee generali su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico su strada definiti “servizi di linea commerciali”, “servizi di linea di gran turismo” e “servizi di linea speciali”, di cui all’art. 4 della stessa L.R. n. 30/1998.

2. I criteri generali di cui al punto 1 sono rivolti all’Amministrazione Regionale, per quanto attiene all’azione amministrativa di propria competenza finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, e alle Amministrazioni Locali: Province e Comuni del Lazio, ivi compresi Roma Città Metropolitana e Roma Capitale, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

§ 2 Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri generali, come espressamente previsto all’art. 4 della L.R. n. 30/1998, si intende per:

- a) servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente l’autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi, nel rispetto comunque del divieto di sovrapposizione o interferenza con i servizi di cui al comma 1, lettera a);
- b) servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera”;
- c) servizi di linea speciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici”;
- d) sovrapposizione: servizio di linea di trasporto che si rivolge alle stesse fasce di utenza del servizio di Trasporto Pubblico Locale, con percorso e fermate identici o assimilabili per collegamento, con tariffe analoghe ai servizi minimi e aggiuntivi di TPL assoggettati ad obbligo di servizio pubblico. Non si ha sovrapposizione quando sulla linea o ambito per i quali è richiesta l’autorizzazione non sono presenti servizi di TPL, oppure gli stessi sono insufficienti o inadeguati a coprire la domanda di mobilità o sono attivi solo per determinate fasce orarie. La sovrapposizione dei servizi commerciali con i servizi di linea ordinari può sempre essere superata mediante specifiche prescrizioni in sede di autorizzazione o mediante accordi fra le parti, con il necessario intervento dell’Ente affidante il servizio di TPL e del gestore del servizio di TPL interessato;
- e) interferenza: si ha interferenza fra servizi di TPL e servizi di linea commerciali quando, al di fuori dell’ipotesi di sovrapposizione, si ha sottrazione dimostrata di utenti al TPL da parte dei servizi commerciali su determinate tratte, o per determinate fasce orarie o per specifiche categorie di utenti. Non si ha interferenza quando le tariffe dei servizi commerciali con il TPL sono significativamente più elevate. L’interferenza dei servizi commerciali con i servizi di linea ordinari può sempre essere superata mediante specifiche prescrizioni in sede di autorizzazione o mediante accordi fra le parti, con il necessario intervento dell’Ente affidante il servizio di TPL e il gestore del servizio di TPL interessato;
- f) vita utile dei veicoli: arco temporale riferibile all’utilizzo chilometrico o al tempo di funzionamento, durante cui il bene è sottoposto a corretta manutenzione secondo uno o più cicli ripetuti di manutenzione ordinaria corrente comprendente operazioni sistematiche e programmate, inclusa la manutenzione ciclica, al fine di assicurare la piena efficienza delle prestazioni di funzionamento;
- g) durata dell’autorizzazione: termine fissato per l’esercizio del servizio per il quale si richiede autorizzazione amministrativa;

2. Ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), un “veicolo” o “autobus” o “vettura” si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per

una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico ovvero con offerta non indifferenziata nel caso dei servizi di linea speciali secondo quanto stabilito dai presenti criteri generali. Detti veicoli sono classificati e immatricolati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b) e dell'art. 93 del medesimo decreto.

3. Ai fini dei presenti criteri generali, per "tariffa libera" si intende una tariffa predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio, con l'assenza quindi di un corrispettivo e/o di un contributo erogato da parte dello Stato, della Regione, delle Province o dei Comuni, per il servizio di trasporto effettuato.

4. Sono autobus in disponibilità dell'impresa gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 285/1992, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa stessa.

5. Ai fini dei presenti criteri generali si intende:

5.1) per "impresa": il soggetto, in qualsiasi forma costituita, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

5.2) per "riunioni di imprese" o "raggruppamenti di imprese":

a) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione della domanda di autorizzazione, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;

d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

6. Ai fini dei presenti criteri generali il "gestore" equivale all'"impresa" e/o al "raggruppamento di imprese", richiedenti e/o titolari della autorizzazione amministrativa rilasciata per svolgere il particolare servizio di linea commerciale, di linea di gran turismo e di linee speciali, ex art. 4 della L.R. n. 30/1998, ed equivale ancora a "veicolo", "esercente", "società" e/o "azienda", termini equivalenti differentemente utilizzati nel presente documento in relazione all'argomento trattato.

7. Ai fini dei presenti criteri generali per "relazione di traffico" si intende il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore, salito a bordo in una di esse, possa scendere nell'altra. L'insieme delle relazioni di traffico tra una località iniziale di partenza ed una località finale di arrivo costituisce una "linea".

8. Per "segnalazione" si intendono eventuali suggerimenti, osservazioni, proposte, consigli e ogni cosa utile al fine della soddisfazione delle esigenze dei clienti utenti in un'ottica di continuo miglioramento dei servizi offerti.

9. Per "reclamo" si intende ogni atto con cui un utente (tramite anche legale o associazione di consumatori) contesta in forma scritta all'azienda esercente un comportamento o una omissione subita.

§ 3 Amministrazioni competenti

1. È di competenza della Regione l'attività amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea commerciali e/o di gran turismo e/o di linee speciali che attraversano il territorio di più di due Province, o che sono dirette verso Regioni limitrofe, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della

Regione Lazio. In quest'ultimo caso la Regione, nell'ambito della procedura volta all'autorizzazione da rilasciare, deve conseguire una intesa con l'altra Regione interessata e/o ricevere da quest'ultima il relativo nulla osta per la sicurezza della linea ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980.

2. È di competenza delle Province l'attività amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea commerciali e/o di gran turismo e/o di linee speciali che attraversano il territorio di più Comuni nell'ambito della stessa Provincia ovvero che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Provincia stessa. In quest'ultimo caso la Provincia, nell'ambito della procedura seguita, deve raggiungere un'intesa con l'altra Provincia interessata ovvero ottenere il relativo nulla osta per la sicurezza della linea ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980.

3. È di competenza dei Comuni l'attività amministrativa inerente al rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi di linea commerciali e/o di gran turismo e/o di linee speciali che si sviluppano all'interno del territorio dello stesso Comune, oltre alle linee che partendo dal territorio del Comune medesimo siano dirette verso i centri di servizio, i poli culturali, archeologici e ambientali ovvero i poli produttivi, ubicati nel territorio di altro Comune, nel qual caso, nell'ambito della procedura seguita, rimane comunque necessario coinvolgere anche i Comuni attraversati, al fine di raggiungere una preventiva intesa ovvero ottenere il relativo nulla osta per la sicurezza della linea ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980.

4. Ai sensi dell'art. 10 comma 2, lettera a) della L.R. n. 30/1998, *“per i servizi di gran turismo e commerciali esercitati nel territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma Capitale verso gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “Giovanni Battista Pastine”, le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove necessario, l'intesa con le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati”*, sulla base dei criteri generali individuati con il presente atto.

5. Le intese e i nulla osta di cui ai punti precedenti non possono essere negate se non con atto motivato, nel rispetto comunque dei principi di cui ai presenti criteri generali, ovvero soggette a prescrizioni nel rispetto del principio di ragionevolezza.

§ 4 Disciplina del servizio e tariffazione

1. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui all'art. 4 della L.R. n. 30/1998 sono disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle norme regolamentari delle Amministrazioni autorizzanti il servizio.

2. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui all'art. 4 della L.R. n. 30/1998, come specificatamente definiti al paragrafo 2 dei presenti criteri generali, si effettuano a tariffa libera, determinata e fissata dal gestore e comunicata all'Ente autorizzante.

Nell'ambito dell'utilità sociale riconosciuta ai servizi di linea commerciali autorizzati applicando i presenti criteri generali, nel caso di linee commerciali con cadenza giornaliera feriale o feriale e festiva, la tariffazione deve comunque prevedere anche una tariffa in abbonamento, prevedendo almeno un abbonamento mensile.

§ 5 Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali, ovvero per mantenere l'autorizzazione già acquisita ai fini della regolare prosecuzione del servizio, l'impresa richiedente deve possedere i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In particolare, essa deve:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ed essere iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati;
- c) applicare, nei confronti degli addetti in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- d) rispettare le disposizioni in materia di separazione contabile di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

- e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - f) disporre di autobus idonei al servizio e conformi alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di emissioni inquinanti, in misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
 - g) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di che trattasi, più di tre infrazioni relative all'esercizio dei servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali, di cui al successivo paragrafo 12;
 - h) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus.
2. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g) e h) sono da riferirsi alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Invece, le condizioni di cui allo stesso comma, lettere e) ed f) sono riferibili alla sola riunione di imprese.
3. Sono inoltre requisiti oggettivi necessari per l'ottenimento e/o il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio autorizzato e per assicurare la regolare e legittima prosecuzione dello stesso:
- a1) per le linee "commerciali": l'accertamento che la linea oggetto di autorizzazione favorisca concretamente l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate nell'istanza e che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Regione e/o dagli Enti Locali;
 - a2) per le linee di "gran turismo": l'accertamento che linea valorizzi le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso di linea richiesto;
 - a3) per le linee "speciali": l'accertamento che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato;
 - b) la disponibilità degli stalli di capolinea e/o fermata degli enti e autorità competenti che siano conformi alla normativa vigente. Pertanto, sugli spazi individuati, sui percorsi e sulle fermate dovranno sussistere tutte le necessarie condizioni di sicurezza e regolarità per lo svolgimento del servizio di trasporto per il quale si richiede l'autorizzazione, formalizzati ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 relativamente ai mezzi con i quali si intende effettuare il servizio. In caso di assenza di infrastrutture o di insufficienza o inadeguatezza delle stesse, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione può autorizzare l'uso in favore dei servizi di cui al presente atto delle infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, fermate e capolinea, con precedenza e priorità per il TPL, eventualmente consultando anche il gestore del servizio di TPL interessato.
4. Si specifica che i sopracitati requisiti soggettivi e oggettivi devono essere concretamente posseduti al momento dell'avvio dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione. Pertanto, qualora detti requisiti non siano già posseduti al momento della formulazione della domanda, le Amministrazioni competenti rilasceranno l'autorizzazione sulla base di circostanze ancora da realizzarsi, così come dichiarato al momento dell'istanza, e accerteranno il concretizzarsi di detti requisiti al momento dell'avvio dell'attività.

§ 6 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione - Modalità di presentazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare i servizi di cui ai presenti criteri generali è presentata all'Amministrazione competente secondo il modello denominato "*Allegato I*", che è parte integrante e sostanziale dei presenti criteri, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della riunione di imprese. Essa deve contenere i dati nonché le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.

In particolare, la domanda deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA/CF, le generalità del legale rappresentante, il numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
- b) il numero di iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio e la dichiarazione dell'avvenuta iscrizione al REN, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009. In caso di riunione di imprese, tale

dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

- c) la dichiarazione circa il possesso della certificazione relativa alla qualifica aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, indicando anche l'organismo accreditato che l'ha rilasciata;
- d) la dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus idonei per il servizio specifico da svolgere e in regola con le norme ambientali vigenti a livello regionale e nel comune interessato al passaggio della linea con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà e uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio oggetto della richiesta;
- e) la dichiarazione di assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto degli autobus di cui al punto d), qualora tali sovvenzioni non abbiano riguardato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;
- f) la dichiarazione relativa alla disponibilità o l'impegno alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione, nel rispetto della vigente natura giuridica dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi applicati al settore;
- g) la dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture idonee ad assicurare il servizio commerciale o di gran turismo ovvero speciale, con indicazione della tipologia, della capacità e della ubicazione degli stessi;
- h) la dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni di cui al successivo paragrafo 12, nonché di non aver subito provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus (in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite nel territorio dello Stato e/o territorio della UE qualora si tratti di impresa straniera);
- i) dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni in materia di separazione contabile di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico soggetti a finanziamento e/o sovvenzione pubblica (in caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite, che svolgono il servizio di trasporto);
- j) la dichiarazione relativa al possesso di nulla osta rilasciato dagli Enti competenti circa la disponibilità degli eventuali stalli e l'utilizzo dei capolinea e/o delle fermate autorizzate dalle autorità competenti, evidenziando eventuali percorsi e/o capolinea e/o fermate facenti parte dell'esercizio proposto ma non ancora autorizzati.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione di orario, relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di percorrenza e tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio rispetto alla linea per la quale si richiede l'autorizzazione. Il programma orario di esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell'autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza. Detto programma di esercizio costituirà parte integrante dell'autorizzazione;
- b) inquadramento redatto anche su cartina stradale in scala adeguata, in cui siano indicati il percorso e le fermate previste con l'indicazione dell'Autorità che ha autorizzato detti percorsi capolinea e/o fermate, ovvero rispetto alle quali si intende richiedere l'autorizzazione alla stessa Amministrazione a cui si rivolge l'istanza, qualora detti capolinea, fermate e percorsi o parte di essi non risultino ancora autorizzati da altra competente Amministrazione per la tipologia di autobus che si intende utilizzare;
- c) piano della tariffazione che si intende applicare, con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa;
- d) richiesta di nulla osta presentata agli altri eventuali Enti chiamati a pronunciarsi nell'ambito della procedura autorizzatoria, oltre all'Ente che è chiamato a rilasciare l'autorizzazione. Qualora il nulla osta, ovvero l'intesa con le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nell'ambito del procedimento non sia presente in atti, l'Amministrazione procedente ne fa richiesta alle Amministrazioni competenti, interrompendosi, in tale ipotesi, i termini previsti per il rilascio e/o diniego dell'autorizzazione di cui al successivo paragrafo 8.

3. La domanda deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione, contenente anche i dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire.

In detta relazione dovranno essere fornite adeguate indicazioni che consentano di riconoscere la fattispecie e le finalità del servizio, nonché la relativa sostenibilità economica secondo una preventivata tariffazione che tenga conto anche di tutto quanto prescritto ai presenti criteri generali.

In particolare, nell'ambito di detta relazione deve essere evidenziata:

- per le linee "commerciali": l'attitudine della linea oggetto di autorizzazione a soddisfare l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate;
- per le linee di "gran turismo": l'attitudine della linea a valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso della linea per la quale si richiede l'autorizzazione;
- per le linee "speciali": la dimostrazione che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato.

4. La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti allegati:

- a) l'elenco del materiale rotabile, comprensivo dell'elenco dei mezzi di riserva che si intende adibire allo svolgimento del servizio (indicando modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed Ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione) e copia delle carte di circolazione;
- b) la documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia dovrà essere in scala adeguata ai fini della verifica del percorso e almeno in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea;
- c) la copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione, nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la carta dei servizi adottata.

§ 7 Domanda per il rinnovo dell'autorizzazione

1. Le imprese che intendono rinnovare l'autorizzazione di un servizio di linea che comporti variazioni in termini di percorso, fermate, orari e mezzi impiegati o altro, devono presentare la domanda corredata della documentazione di cui al precedente paragrafo 6, comma 1 e comma 4, lett. c) e lett. d), nonché di tutta l'eventuale ulteriore documentazione prevista al medesimo paragrafo 6, riguardante le variazioni richieste. La domanda deve pervenire al servizio dell'Amministrazione competente almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione per la quale si chiede il rinnovo, secondo il modello "*Allegato I*", di cui al precedente paragrafo 6.

2. Qualora non siano previste variazioni al servizio in termini di percorso, fermate, orari e mezzi impiegati o altro, la domanda dovrà essere corredata della sola documentazione di cui al precedente paragrafo 6, comma 1 e comma 4, lett. c) e d).

§ 8 Rilascio e rinnovo autorizzazione: termini di validità dell'autorizzazione, termini di durata e chiusura del procedimento

1. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui ai presenti criteri generali sono soggetti ad autorizzazione avente validità di 8 anni, salvo durata inferiore fatta dal richiedente, rilasciata dalle Amministrazioni competenti, secondo le modalità riportate nel presente documento. L'autorizzazione può essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato una sola volta e per una durata massima di ulteriori 8 anni.

2. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di confermare, con cadenza annuale e mediante autocertificazione da rilasciare alle Amministrazioni autorizzanti, il mantenimento di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai presenti criteri generali e dalla normativa anche sopravvenuta. In caso di omessa presentazione dell'autocertificazione, l'Amministrazione autorizzante notifica all'interessato l'invito a provvedere con termine perentorio di 30 giorni. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nel termine perentorio assegnato comporta la decadenza immediata, senza altro avviso, dell'autorizzazione.

3. Le Amministrazioni autorizzanti effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni nella misura non inferiore al 30% di quelle presentante.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono riferirsi anche a intervalli annuali, stagionali o periodici di svolgimento del servizio ovvero far riferimento a periodi determinati o ad eventi specifici.
5. L'Autorità competente rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora sia necessario acquisire il nulla osta ovvero l'intesa con altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nell'ambito del medesimo procedimento, l'Amministrazione procedente ne fa richiesta alle Amministrazioni competenti, interrompendosi, in tale ipotesi, i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione.
6. I procedimenti di modifica di un servizio di linea commerciale o di linea di gran turismo ovvero di linea speciale già in atto ed i procedimenti di rinnovo dei medesimi servizi già in corso di esercizio devono concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. Al fine di verificare il possesso delle condizioni previste dal paragrafo 5, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda, come anche possono essere richieste integrazioni ovvero ulteriori specifiche circa la relazione prevista al paragrafo 6, comma 3. In tal caso, la richiesta da parte dell'Amministrazione competente diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data dell'ottenimento di quanto richiesto.
8. Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre ancora acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980, i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo provvedimento amministrativo che autorizza il percorso e/o capolinea e/o fermate da parte dell'Amministrazione competente.
9. Ai fini istruttori, le Amministrazioni competenti possono organizzare una Conferenza di Servizi nell'ambito della quale venga verificato il ricorrere delle condizioni sopra rappresentate e/o recepiti i nulla osta ed i pareri eventualmente mancanti, ovvero nell'ambito delle quali possono essere chiariti, da parte di altre Amministrazioni eventuali aspetti ed elementi non evidenti nell'ambito della documentazione in atti e comunque necessari al rilascio della autorizzazione richiesta. A detta Conferenza di Servizi saranno chiamati a partecipare anche le Amministrazioni e gli Enti e/o le Autorità competenti sulla infrastruttura stradale utilizzata, in relazione all'uso e al carico dell'infrastruttura di che trattasi, ovvero le Autorità che sovrintendono alla pubblica sicurezza e/o pubblica incolumità, qualora gli stessi elementi possano essere di pregiudizio per l'autorizzazione che si intende rilasciare.
10. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta e a fornire le ulteriori indicazioni e documentazioni richieste a sostegno della domanda stessa entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione richiedente.
11. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa o la riunione di imprese richiedenti non soddisfano le condizioni previste dai precedenti paragrafi.
12. Al fine di semplificare il procedimento di rilascio e favorire il dialogo partecipativo, le Amministrazioni possono indire conferenze istruttorie, anche informali, con la partecipazione dei richiedenti e di altri soggetti, comunicare in via informale ai richiedenti eventuali elementi ostativi all'accoglimento della domanda, proporre modifiche e integrazioni, concedere al richiedente termini per integrare o modificare la domanda. Durante la procedura di dialogo partecipativo informale i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi una sola volta e per non più di 90 giorni.
13. Nel caso di esito favorevole del procedimento autorizzatorio, il richiedente è chiamato a depositare in atti tutte le certificazioni oggetto di dichiarazione. In particolare, il richiedente, qualora non ne abbia fatto deposito in sede di istanza, deve produrre il nulla osta da parte degli Enti territorialmente competenti alla disponibilità delle aree di ubicazione di capolinea e fermate per l'intero periodo di esercizio della linea. Nel caso di aree private, il richiedente deve fornire titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle medesime per l'intero periodo di esercizio della linea richiesta.
14. Ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Pertanto, prima della notifica dei provvedimenti, l'Amministrazione competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull'originale del provvedimento, conservato agli atti, sia sugli esemplari da notificare.
15. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa o della riunione di imprese richiedenti. In quest'ultimo

caso, detta autorizzazione viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che rappresenta la riunione di imprese ed in copia conforme all'originale alle imprese facenti parte della riunione.

§ 9 Obblighi che conseguono all'autorizzazione

1. E' responsabilità dell'impresa autorizzata qualsiasi evento dannoso insorto per mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzato.
2. All'impresa è fatto obbligo di attivare, oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite dalla legge, anche quelle per rischi e responsabilità per i danni ai passeggeri durante il viaggio e per le altre responsabilità di cui al successivo paragrafo 10.
3. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione ricevuta, è tenuta a rispettare:
 - a) le condizioni esposte in sede di formulazione della richiesta. Ogni modifica a tali condizioni deve pertanto ottenere il nulla osta dell'Amministrazione autorizzante. Il relativo procedimento deve essere completato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Si applica il principio del silenzio-assenso;
 - b) le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed in particolare: quelle relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità, anche se non espressamente enunciate nell'autorizzazione ricevuta.
4. L'impresa è tenuta inoltre:
 - a) ad attivare ordinariamente il servizio di linea autorizzato entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, salva diversa specifica indicazione contenuta nell'autorizzazione ricevuta. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di espressa richiesta dell'impresa nell'ambito del procedimento. Il mancato inizio del servizio nei termini sopra indicati determina la decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata, come previsto dal successivo paragrafo 13;
 - b) a comunicare all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, l'eventuale intenzione di modificare, sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione deve comunque essere inoltrata almeno 30 giorni prima della modifica, sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza a partire dallo stesso termine tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati, dando comunque a detta scelta adeguata pubblicità;
 - c) ad adibire a servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche dichiarate e/o esposte in sede di procedimento autorizzatorio;
 - d) a tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio di che trattasi la copia conforme dell'autorizzazione certificata dall'Autorità competente;
 - e) a fornire periodicamente, e in ogni caso con cadenza almeno biennale, all'Autorità che rilascia l'autorizzazione i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo;
 - f) ad applicare ai titoli di viaggio le tariffe indicate in sede autorizzatoria, comunicando all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione ogni eventuale variazione delle stesse. Non costituiscono variazioni tariffarie l'applicazione di offerte, sconti, promozioni, qualora non comportino il superamento della tariffa massima comunicata per ogni singola tipologia di titolo di viaggio.
5. L'impresa titolare dell'autorizzazione ha quindi l'onere di comunicare costantemente all'Amministrazione autorizzante il piano tariffario e gli eventuali adeguamenti applicati all'erogazione del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno 30 giorni prima della eventuale applicazione di modifiche tariffarie e deve essere resa nota all'utenza con lo stesso anticipo tramite appositi avvisi, anche esposti all'interno degli autobus utilizzati.
6. Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'impresa unilateralmente senza giustificato motivo fatto valere di fronte all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione. L'impresa può richiedere in qualsiasi momento modifiche motivate al percorso e/o al programma di esercizio autorizzato.
7. L'autorizzazione amministrativa rilasciata non può essere ceduta e/o trasferita a terzi ad esclusione di cessione di ramo d'azienda, oltre che per i casi di trasformazione, fusione ed incorporazione ovvero altre fattispecie disciplinate dal codice civile. In ogni caso, il nuovo soggetto che acquisisce l'autorizzazione deve possedere i requisiti per esercitare il servizio secondo quanto indicato nel presente atto. Tali requisiti devono

essere comunicati all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, che è tenuta ad emettere il proprio nulla osta entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta. Per detto nulla osta vige il principio del silenzio assenso.

8. L'impresa esercente un servizio di linea commerciale, gran turismo o speciale si obbliga a rispettare quanto riportato al seguente paragrafo 10 circa le garanzie ed i diritti dell'utenza e la tutela dei consumatori.

§ 10 Garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori

1. L'impresa è tenuta al rispetto di ogni norma riguardante la tutela dei consumatori e i diritti dell'utenza di cui al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e disciplina i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Ai sensi del D.Lgs. n. 169/2014, l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento è l'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

2. L'impresa adotta la "Carta della Mobilità e/o dei Servizi" prodotta anche nell'ambito del procedimento autorizzatorio, che dovrà essere esposta e sempre disponibile a bordo dei mezzi per la consultazione da parte dell'utenza".

§ 11 Attività di controllo

1. Le imprese che esercitano servizi di linea commerciale, gran turismo e speciale, possono essere chiamate a corrispondere all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione un contributo annuale di sorveglianza ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza del servizio. Le Amministrazioni competenti, ove intendano applicare tale contributo, ne stabiliscono l'ammontare annuo, che deve essere versato dalle imprese esercenti alle Tesorerie di dette Amministrazioni entro il mese di gennaio di ogni anno solare di vigenza dell'autorizzazione, salvo diversa indicazione da parte della stessa Amministrazione competente.

2. L'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione attraverso i propri uffici o servizi, dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni circa il permanere del possesso dei requisiti e gli obblighi dell'impresa per il servizio autorizzato, anche al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra più operatori esercenti il servizio stesso, nonché circa il rispetto di ogni altra indicazione contenuta nei presenti criteri generali ovvero prevista nei Regolamenti degli Enti Locali.

§ 12 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le infrazioni relative all'esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali autorizzati si verificano quando l'impresa:

- a) non rispetta l'obbligo di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro il termine previsto al paragrafo 9 dalla data di inizio riportata nell'autorizzazione, o eserciti il servizio in un eventuale periodo di sospensione dell'autorizzazione disposta conformemente a quanto previsto al successivo paragrafo 13;
- b) non rispetta le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- c) non rispetta gli obblighi previsti al paragrafo 10 circa le garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori;
- d) impedisca, senza un giustificato motivo, di svolgere l'attività di controllo di cui al paragrafo 11;
- e) sospenda o interrompa in modo temporaneo e/o definitivo il servizio, in violazione dell'obbligo di comunicazione e relativa autorizzazione a detta interruzione e/o sospensione;
- f) non rispetti gli obblighi previsti al paragrafo 4, relativi alle tariffe da applicare, secondo il piano tariffario prodotto in sede di autorizzazione o successivamente assentito dall'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito ad un adeguamento tariffario;
- g) ritardi in modo reiterato di almeno 20 minuti la partenza dal capolinea del servizio autorizzato. La reiterazione deve essere pari ad almeno 3 volte in un solo mese. Non vi è ritardo qualora sussistano motivazioni esterne al controllo e/o alla volontà dell'esercente.

2. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato, bensì il possesso ancorché temporaneo dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, si configurano laddove sia presente almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- a) mancato possesso e/o perdita dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di

viaggiatori, previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009;

b) mancato possesso e/o perdita dei requisiti della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati;

c) mancata applicazione nei confronti degli addetti delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore anche in via temporanea;

d) mancato rispetto, anche in via temporanea, delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui l'impresa autorizzata gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi, come sopra previsti, sono svolte da soggetti espressamente abilitati dalla norma vigente.

4. Le infrazioni di cui ai punti 1 e 2 sono soggette al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente previste dalla normativa vigente. L'Autorità che procede all'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, nonché delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992, deve darne notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione anche per l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti al successivo paragrafo 13.

§ 13 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere sospesa da 1 a 15 giorni qualora:

a) non si ottemperi alle disposizioni di una diffida da parte dell'Amministrazione competente nei termini indicati nella diffida stessa;

b) siano state adottate, nei confronti dell'operatore, due diffide nell'anno solare, anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato, fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione autorizzante;

c) siano state adottate tre diffide in un triennio di esercizio, anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato. Sono fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione autorizzante;

2. La sospensione può riguardare anche solo l'utilizzo di singoli mezzi. In tale ipotesi, due sospensioni di singoli mezzi esercitate in un anno solare e/o tre sospensioni di singoli mezzi esercitate in un triennio danno luogo ad una sospensione da 1 a 15 giorni dell'autorizzazione.

3. Nei casi in cui la sospensione del servizio possa comportare grave pregiudizio all'utenza che utilizza il servizio stesso, a questa può seguire una contestuale riammissione al servizio, che non annulla però gli effetti sanzionatori della sospensione stessa.

4. La sospensione è comunicata al gestore con un preavviso di almeno 7 giorni, per consentire il necessario contraddittorio con il gestore stesso il quale contestualmente avvierà le operazioni propedeutiche alla sospensione comminata.

5. L'impresa che compie infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato, incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.

6. Quando la sospensione è stata comminata per una irregolarità avente carattere continuativo, il periodo di sospensione si interrompe alla data in cui l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ha ricevuto da parte del soggetto autorizzato la comunicazione di avvenuta regolarizzazione e la stessa Amministrazione dà contestualmente atto dell'avvenuta regolarizzazione. Decorso inutilmente il periodo di 180 giorni dalla sospensione, l'impresa incorre nella decadenza dell'autorizzazione quando l'irregolarità riguardi il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della stessa. Trascorso tale termine, questa incorre nella decadenza di tutte le autorizzazioni di cui è titolare, sia in forma singola che come componente di una riunione di imprese.

7. L'impresa incorre nella sospensione dell'autorizzazione per un periodo di 30 giorni qualora commetta, nell'arco di tre anni, quattro infrazioni tra quelle previste agli artt. 72 comma 13, 78 comma 3, 79 comma 4, 80 commi 14 e 17, 82 comma 9, 87 comma 6, 174 comma 9, 178 comma 6, 180 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/1992.

8. L'impresa che, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui ai punti precedenti, commette nuovamente altre due infrazioni, come individuate sempre nei precedenti punti, incorre

nella revoca sanzionatoria dell'autorizzazione.

9. L'autorizzazione amministrativa può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione circa l'interesse pubblico originario.

10. L'Amministrazione autorizzante può procedere alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze di cui ai presenti criteri generali. In particolare, l'Amministrazione autorizzante può disporre la decadenza dell'autorizzazione:

- a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ovvero dei requisiti di carattere soggettivo previsti al paragrafo 5 dei presenti criteri generali;
- b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto di linea nel triennio di esercizio, a prescindere dall'adozione di un provvedimento di contestuale riammissione al servizio, per ragioni di continuità dello stesso;
- c) in presenza di comprovate, gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio ovvero di gravissime irregolarità e/o violazioni ancorché non reiterate;
- d) qualora l'impresa abbia ottenuto una autorizzazione sulla base dichiarazioni false, mendaci o reticenti o sulla base di documenti falsi. In tale ipotesi, l'Amministrazione autorizzante può, in ogni momento, dichiarare la decadenza dell'autorizzazione, con contestuale denuncia del falso alla competente autorità giurisdizionale.

11. La decadenza è adottata con provvedimento motivato ed è notificata, oltre che al soggetto autorizzato, anche agli uffici provinciali della motorizzazione nonché alle Autorità di controllo competenti.

12. La revoca, la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione sono comunicate immediatamente agli uffici, alle Autorità e/o agli Organi di controllo.

§ 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore dei presenti criteri generali conservano la loro validità fino alla scadenza in esse stabilita e alle stesse si applicano questi ultimi;
2. Qualora le autorizzazioni di cui al comma 1 non prevedano una scadenza o siano state concesse per una durata superiore rispetto al limite di 8 anni di cui al precedente Paragrafo 8, comma 1, spetta alle Amministrazioni competenti ricondurre tali autorizzazioni all'interno della disciplina prevista nei presenti criteri generali;
3. I procedimenti di autorizzazione, di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni che sono in corso alla data di entrata in vigore dei presenti criteri generali sono disciplinati dalle presenti disposizioni, nonché dai regolamenti adottati dalle Amministrazioni competenti (Comuni, Province, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale) nelle sole parti che non risultano essere incompatibili o in contrasto con i presenti criteri generali;
4. Si applicano le sanzioni previste dai presenti criteri generali qualora, scaduto il termine di cui al successivo comma 5, le Amministrazioni non abbiano proceduto ad adottare, ovvero ad adeguare, i propri regolamenti dei servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali;
5. Le Amministrazioni procedono all'approvazione ovvero all'adeguamento dei propri regolamenti dei servizi di trasporto di linea commerciali, gran turismo e speciali entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
6. Le Amministrazioni autorizzanti, in attesa dell'approvazione ovvero dell'adeguamento dei regolamenti di cui al comma precedente, procedono al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni, applicando i presenti criteri generali.